COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040 PROVINCIA DI PAVIA C.F. 84000470181

OGGETTO: Indennità di cui all'art. 42 del C.C.N.L. – Fissazione criteri per la valutazione delle prestazioni.

DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 02.07.2014

IL SINDACO

Premesso che:

- con Decreto n. 117 del 30.06.2014 della Prefettura di Milano, Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale con il quale si prende atto dello scioglimento, per scadenza naturale, della convenzione di segreteria, tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi ed Oliva Gessi a far data dal 01.07.2014;
- nello stesso decreto si dà atto che dalla medesima data, il Segretario titolare della disciolta sede convenzionata, Dott.ssa Elena Vercesi, conserva la titolarità della sede di segreteria del Comune di Campospinoso;
- l'art. 2 della convenzione suddetta individua nel Comune di Campospinoso l'Ente Capo Convenzione;
- in data 16.05.2001 è stato stipulato tra Aran e Organizzazioni Sindacali, in via definitiva, il nuovo C.C.N. L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) che si applica a tutti i Segretari Comunali e Provinciali Iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.) e all'articolo 9 del D.P.R. 465/1997, concernente il periodo 01.01.1998-31.12.2001 per la parte normativa e anche per la parte economica, avendo le parti siglato in pari data anche il nuovo C.C.N.L. per la parte economica del secondo biennio (2000-2001);
- l'articolo 42 del nuovo C.C.N.L. regola l'attribuzione dell'indennità di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi;

Atteso che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche a fronte di uno specifico quesito inoltrato da un Comune a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si è espressa nel senso che «nei Comuni poiché la figura del Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, ai sensi dell'art. 99 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la valutazione dello stesso deve essere effettuata dal Sindaco medesimo;

Ritenuto pertanto, di definire i tempi, i criteri e la metodologia di valutazione dell'attività del Segretario Comunale ai fini dell'attribuzione della predetta indennità;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, stante il rapporto prettamente fiduciario con il Segretario Comunale, che rende la misurazione della performance dello stesso, difficilmente stimabile in modo oggettivo, da parte di soggetti esterni, considerate, tra l'altro, le delicate e molteplici funzioni svolte;

Ritenuto che solamente colui che, quotidianamente si avvale prevalentemente della collaborazione del Segretario può valutarne la professionalità e la qualificazione tecnica;

Dato atto che:

- L'attività oggetto di valutazione è la seguente:

* la funzione di collaborazione ed assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico – amministrativa alle leggi, allo Statuto e al regolamento;
* la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
* l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 del T.U.E.L. in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
* il rogito dei contratti nei quali l'Ente è parte;
* sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di posizione organizzative;
* l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

Dato atto che il Segretario Comunale dovrà dimostrare nell'azione quotidiana capacità, competenza e fattiva collaborazione, raggiungendo appieno i risultati attesi nelle materie sopra previste;

Dato atto che la valutazione verrà effettuata dal Sindaco entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

Visti i criteri per la determinazione della misura dell'indennità spettante indicati nell'allegato prospetto;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa:

Di stabilire ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato al Segretario Comunale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati, la metodologia che verrà applicata, meglio individuata nelle premesse del presente decreto, secondo il riscontro della scheda allegata;

Di stabilire che l'indennità attribuibile è pari al 10% annuo lordo del monte salari dello stesso Segretario Comunale, previa valutazione dell'attività svolta;

Di stabilire che il provvedimento di liquidazione sarà disposto dal Sindaco entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base di una verifica dell'attività svolta dal Segretario Comunale;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi compreso il relativo impegno di spesa.

IL SINDACO
Fasani rag. Paolo

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ARTICOLO 42 DEL CCNL.

FUNZIONI	GIUDIZIO		ANNOTAZIONI
	POSITIVO	NEGATIVO	
Collaborazione ed assistenza giuridico – amministrativa – articolo 97 del T.U.E.L. partecipazione attiva nella veste consultiva e propositiva.			
Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e di Consiglio art. 97, comma 4, lettera a) del T.U.E.L.			
Funzioni di rogito dei contratti dell'Ente, art. 97, comma 4, lettera c)			
Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti responsabili di Posizione Organizzativa.			

- Verrà erogata l'indennità nella misura del 10% per giudizi positivi pari a "4";

- Verrà erogata l'indennità nella misura dell'8% per giudizi positivi pari a "3";

- Verrà erogata l'indennità nella misura del 6% per giudizi positivi pari a "2";

- Verrà erogata l'indennità nella misura del 4% per giudizi positivi pari a "1";

- Giudizi negativi dovranno essere discussi in contraddittorio con il Segretario Comunale.